

**Regolamento
sull'assistenza sociale**
(del 18 febbraio 2003)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- richiamata la legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971 (in seguito Las)

d e c r e t a :

Capitolo I
Competenze

A. Dipartimento della sanità e della socialità

Art. 1 Il Dipartimento della sanità e della socialità (di seguito: Dipartimento) è competente per l'esecuzione e l'applicazione della legge sull'assistenza sociale e del suo regolamento; esso si avvale dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (in seguito: USSI).

B. Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento

Art. 2 L'USSI è competente a:

- a) decidere sulle domande d'assistenza e su ogni prestazione assistenziale in genere, come pure sulle relative modifiche;
- b) emanare le decisioni di rimborso;
- c) promuovere le azioni di regresso, rappresentando lo Stato nelle relative cause giudiziarie in materia di assistenza e a stare in giudizio, secondo l'art. 329 del Codice civile, contro i parenti tenuti a obblighi assistenziali.

Capitolo II
Prestazioni

A. Provvedimenti preventivi (art. 12 Las)

Art. 3 Il Dipartimento promuove, sostiene e attua la prevenzione mediante:

- a) il promovimento di studi e ricerche sulle cause dell'indigenza e sugli strumenti per combatterla;
- b) la cooperazione fra servizi pubblici e privati, in particolare nell'ambito dell'orientamento, dell'inserimento professionale e sociale e del collocamento, per le prestazioni a favore delle persone a rischio d'esclusione.

B. Prestazioni assistenziali propriamente dette

I. Persone con domicilio assistenziale nel Cantone

1. In generale

a) Rappresentanza e titolarità del diritto (art. 5 Las)

Art. 4 ¹Il richiedente inoltra la domanda di prestazioni assistenziali per sé stesso e per le persone che rappresenta.

²In assenza di rappresentanza legale il richiedente è tenuto a dimostrare all'autorità competente che gli altri membri dell'unità di riferimento gli hanno conferito tale facoltà.

b) Decorrenza (art. 61 Las)

Art. 5 La retroattività delle prestazioni assistenziali è limitata a tre mesi.

c) Versamento (art. 25 Las)

Art. 6 ^[1] Le prestazioni assistenziali vengono di regola versate anticipatamente al richiedente entro il dieci di ogni mese.

²Se il richiedente non provvede al sostentamento della propria unità di riferimento o se i coniugi o i partner registrati vivono separati, la prestazione può essere versata a un altro membro dell'unità di riferimento, all'altro coniuge, all'altro partner registrato o a terzi. ^[2]

³La quota parte delle prestazioni ordinarie relativa a una spesa vincolata o alla spesa per l'alloggio può essere versata direttamente al creditore.

⁴Se il richiedente è minorenne la prestazione viene di regola versata al suo rappresentante

legale.

⁵Le prestazioni speciali possono essere versate direttamente al terzo che fornisce la relativa controprestazione.

2. Prestazioni ordinarie

Art. 7 Se la domanda di prestazioni assistenziali non viene inoltrata per tutti i membri dell'unità di riferimento, dalla prestazione ordinaria viene dedotta la quota parte relativa ai membri che non l'hanno inoltrata.

3. Prestazioni speciali

a. In generale

Art. 8 Le prestazioni speciali vengono stabilite tenendo conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale.

b. Spese di collocamento

Art. 9 ¹Le spese di collocamento in istituto e quelle per il collocamento diurno di figli minorenni a carico del richiedente sono garantite se la necessità del collocamento è stata confermata dall'Ufficio del servizio sociale, da una prescrizione medica o dai servizi di assistenza e cura a domicilio.

²Agli anziani collocati in istituto è garantito il pagamento della retta praticata dagli istituti fino a concorrenza di quanto riconosciuto dalle prestazioni complementari; restano salvi i casi di rigore disciplinati dalle direttive dipartimentali e per un periodo limitato di tre mesi rinnovabili se non vengono individuate altre soluzioni idonee.

4. Urgenze

a) In generale

Art. 10 Quando non si può ragionevolmente pretendere dall'utente che attenda l'esito della procedura ordinaria egli può essere aiutato mediante:

- a) prestazioni puntuali fornite da organizzazioni private per il tramite del Comune (art. 53 cpv. 1 della legge);
- b) aiuti puntuali forniti dal Comune (art. 53 cpv. 2 della legge);
- c) aiuti immediati forniti dall'USSI (art. 63 della legge).

b) Prestazioni comunali (art. 53 Las)

Art. 11 Il Comune può concedere delle prestazioni puntuali (a fondo perso o a titolo di prestito) atte a garantire le necessità immediate in attesa della decisione cantonale e/o orientare il richiedente verso le organizzazioni private che gli possono offrire il sostegno necessario.

c) Aiuto immediato fornito dal Cantone (art. 63 Las)

Art. 12 ¹L'aiuto immediato fornito dall'USSI può di regola essere concesso solo se il richiedente si impegna ad inoltrare nei giorni seguenti, tramite lo sportello, regolare domanda di assistenza.

²L'aiuto immediato viene calcolato secondo le direttive della Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale con riferimento alla grandezza dell'unità di riferimento e allo stato di bisogno della stessa, tenuto conto del fatto che non dovrebbe di regola coprire il fabbisogno relativo a un lasso di tempo superiore a tre giorni.

³Se la susseguente procedura permette di stabilire che il richiedente soddisfa i requisiti per ottenere prestazioni ordinarie o speciali, l'aiuto immediato è trasformato in anticipo.

II. Aiuto immediato a persone con sola

dimora assistenziale nel Cantone (art. 5 cpv. 2 Las)

Art. 13 ¹Le persone con domicilio assistenziale in un altro Cantone o all'estero possono beneficiare in caso di bisogno immediato e urgente di una prestazione unica equivalente, di regola, all'importo necessario per rientrare a domicilio.

²Restano salvi i casi in cui il rientro non è possibile a causa di impellenti bisogni sanitari.

Capitolo III

Procedura di assistenza

A. Persone con domicilio assistenziale nel Cantone

I. Prestazioni ordinarie e speciali

Art. 14 Dopo aver ricevuto le informazioni necessarie dal proprio Comune, la domanda per l'ottenimento di prestazioni ordinarie va inoltrata allo sportello previsto dalla legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) e dal relativo

regolamento.

II. Urgenze (art. 52 lett. e) e 63 Las)

Art. 15 ¹L'aiuto immediato fornito dall'USSI viene concesso all'utente tramite il suo Comune di domicilio.

²In questi casi il Comune dovrà attivarsi affinché l'avvio formale della richiesta di prestazioni sociali avvenga entro due giorni lavorativi.

³Detti aiuti immediati saranno rimborsati dall'USSI al Comune conformemente all'art. 52 lett. e) della legge.

B. Persone con sola dimora assistenziale nel Cantone

Art. 16 La richiesta di prestazioni speciali o aiuto immediato va presentata direttamente all'USSI.

Capitolo III

C. Preavviso comunale

Art. 16a ^[3] ¹L'USSI trasmette al Comune la tabella di calcolo con i dati finanziari per il preavviso ai sensi dell'art. 52 lett. f) della legge.

²Il preavviso va notificato all'USSI entro 14 giorni dalla ricezione del documento.

Capitolo IV Ipoteca legale (art. 44 e 45 Las)

A. Ipotecche sui beni dell'assistito

Art. 17 ¹L'ipoteca sui beni dell'assistito, che garantisce un credito di diritto pubblico ai sensi dell'art. 836 CCS, è iscritta, a richiesta dell'USSI, con l'indicazione della somma massima da garantire, tenuto conto che la stessa non dovrà di regola superare l'importo assistenziale preventivabile su due anni.

²Scaduto tale periodo l'USSI può chiedere che l'ipoteca sia adeguata ad un ulteriore periodo biennale; se le prestazioni assistenziali concesse superano l'importo garantito da ipoteca legale, la stessa potrà comunque essere adeguata prima di tale scadenza.

³Dovendosi procedere alla realizzazione dell'immobile, l'USSI esercita l'azione di recupero fino a concorrenza delle prestazioni accordate, ivi comprese le spese sostenute.

B. Ipoteca sui beni dei parenti

Art. 18 ¹L'ipoteca a garanzia del regresso verso i parenti dell'assistito tenuti a soccorrerlo per gli obblighi di natura civile loro derivanti dagli art. 328 e segg. CCS, è iscritta, ad istanza dell'USSI, fino a concorrenza di due annualità di prestazioni, limitatamente all'importo dovuto dai parenti.

²Detta ipoteca di garanzia è esclusa per prestazioni devolute agli assistiti minorenni di età inferiore ai 16 anni.

³L'iscrizione è sempre rinnovabile.

C. Subingresso

Art. 19 L'ipoteca porterà il grado del posto libero al momento della sua iscrizione ed avrà il diritto di subingresso.

Capitolo V Ruolo del Comune

A. Informazione e consulenza (art. 52 Las)

Art. 20 ¹In casi particolari il Comune può assumere l'erogazione degli importi della prestazione suddividendola in quote settimanali o giornaliere.

²In conformità con l'art. 6 la relativa prestazione assistenziale viene versata al Comune mensilmente e in anticipo.

Capitolo VI Disposizioni finali

Art. 21 Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi, abroga il Regolamento di applicazione alla legge sull'assistenza sociale del 17 dicembre 1971 ed entra in vigore il 1° febbraio 2003.

Publicato nel BU **2003**, 73 e 85.

-
- [1] Art. modificato dal R 14.12.2004; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2004, 464.
- [2] Cpv. modificato dal DE 4.12.2007; in vigore dal 7.12.2007 - BU 2007, 702.
- [3] Art. introdotto dal R 25.5.2004; in vigore dal 28.5.2004 - BU 2004, 231.